

Allegato 1C alla Circolare n. 7 del 14 gennaio 2021**1.C – PROFESSIONISTI E PRIVATI: ALTRE SCADENZE RICORRENTI****CONTABILITÀ ARTISTI E PROFESSIONISTI**

Contabilità ordinaria Tengono la contabilità ordinaria solo i professionisti che hanno espressamente optato per la tenuta di questo tipo di contabilità. L'opzione ha una validità minima di un anno. Essi devono tenere il libro giornale o il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, nel quale devono essere annotati anche tutti i movimenti finanziari; determinati importi devono essere indicati distintamente. Le registrazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal momento dell'incasso e dal pagamento.

In ogni caso si devono tenere anche i registri IVA (salvo esenzioni).

Il registro dei **cespiti ammortizzabili** deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ma è possibile registrare gli ammortamenti anche nel registro Iva acquisti anziché nell'apposito registro cespiti. La tenuta dei registri può essere omessa nei seguenti casi:

- a) quando le rispettive annotazioni risultano anche dal libro giornale; le registrazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- b) quando su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbero stati annotati nel registro dei beni ammortizzabili. Si consiglia quindi di mantenere la tenuta del registro sopraindicato.

Vidimazione La vidimazione dei registri previsti dalle disposizioni fiscali non è più obbligatoria.

Contabilità semplificata I professionisti che non hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria, tengono la contabilità semplificata. In tal caso si devono tenere esclusivamente i registri Iva ed il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, nel quale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono essere registrati anche gli ammortamenti e l'accantonamento al fondo trattamento fine rapporto. È possibile tenere anche solamente i registri Iva nei quali andranno quindi annotate tutte le operazioni effettuate.

Regime forfettario In presenza di determinati requisiti per le partite IVA è possibile beneficiare di questo regime fiscale forfettario agevolato. L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA nei primi 5 anni è pari al 5% e passerà al 15% nei successivi, e sono previsti adempimenti semplificati (esenzione da studi di settore, esterometro, IVA, contabilità semplificata, fattura elettronica, ecc). La Legge di Bilancio 2021 ha confermato il regime forfettario senza introdurre modifiche rispetto al 2020. Per informazioni più dettagliate rimandiamo alla nostra circolare n. 1/2020.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (liberi professionisti e privati)**- Pagamento delle imposte**

Il versamento del saldo IRPEF ed IRAP e delle imposte addizionali per l'anno 2020 e degli acconti per l'anno 2021 di regola deve essere effettuato **entro il 30 giugno 2021**. È prevista la possibilità di pagare ratealmente.

Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 30.07.2021) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute.

- Dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi REDDITI 2021 per le imposte dirette e la dichiarazione IRAP devono essere presentate entro il **30.11.2021** in via telematica.

Salvo alcune eccezioni le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente.

Il secondo acconto per l'anno 2021 deve essere versato entro il **30 novembre 2021**.



Per il versamento del saldo e dell'acconto Inps dovuti dai professionisti privi di una cassa pensionistica valgono gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte dirette.

A L T R O

Indirizzo – PEC Vi consigliamo di prendere visione periodicamente della vostra casella posta elettronica certificata in quanto le comunicazioni ricevute tramite PEC hanno la stessa validità legale delle raccomandate.
per i titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata

Opzione per la cedolare secca I contratti di locazione per i quali si vuole optare per la cedolare secca devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), con il Modello RLI in forma cartacea o telematica (tramite Entratel o Fisconline), tuttavia senza pagamento dell'imposta di registro.
Contratti di locazione